

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: 2014
II - III - APb
II 18.12.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. ssu. Marcello Dimartino)



CITTÀ DI RAGUSA SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Determina a contrarre per gara di appalto a
In data 17.12.2014	Procedura Aperta per la fornitura di corpi illuminanti .
N. 2463	"Arredo urbano Piazza G.B. Odierna"
N. 197 Settore IV	Importo dei Lavori € 130.210,60
Data 12/12/2014	CIG: 5834096

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART 18 L.R 61/81
SOHHA QIÀ IMPERHATA CON D.D. 2246/14

BIL. 201h

CAP. 250h

IMP. 1344/10-1354/11

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER. 1

IL RAGIONIERE

L'anno Due mila quattordici il giorno 12 del mese di dicembre
nell'ufficio del Settore IV il dirigente Dott. Arch. Marcello
Dimartino su proposta del RUP geom. Giuseppe Occhipinti ha
adottato la seguente determinazione :

PREMESSO

- che è obiettivo prioritario dell'Amministrazione procedere alla realizzazione dei lavori di "Arredo Urbano Piazza G.B. Odierna" a Ragusa Ibla dell'importo complessivo di € 347.500,00 di cui € 130.210,60 per le forniture in oggetto finanziato con i fondi dell'art.18 l.r. 61/81 cap. 2504 imp. 1344/10 e 1354/11;

CONSIDERATO che la Piazza G.B. Odierna è totalmente sprovvista di qualsiasi arredo e di illuminazione adeguata, e che per tale motivo si rende necessario provvedere alla fornitura di corpi illuminanti come previsti nel progetto esecutivo;

DARE ATTO che non sono attive nel MEPA convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili ai corpi illuminanti di cui sopra relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO che il progetto è stato esaminato in Commissione Centri Storici, e la stessa ha dato parere favorevole nella seduta del 12/04/2012 verbale n° 954;

VISTA la determina dirigenziale n° 2246 del 26/11/2014 con la quale si approva il progetto esecutivo in oggetto;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo è stato redatto ai sensi della L.R 12/2011, e Dlgs. 163/2006 e s.m.i., e del DPR 207/2010;

CONSIDERATO

- che si ritiene di dovere provvedere all'affidamento dell'appalto a procedura aperta ai sensi del art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, attraverso il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo delle forniture posto a base di gara di **€ 106.730,00 al netto di IVA 22%**;

- a tale scopo, può essere nominato il Dott. Rosario Spata Dirigente del Settore II Gare, Appalti e Contratti, per espletare la procedura di gara e tutte le modalità occorrenti alla redazione e pubblicazione;

PRECISATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di corpi illuminanti e che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla presente facendone parte integrante;

CONSIDERATO la propria competenza ai sensi dell'art.53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determina Dirigenziale;

RITENUTO di dover provvedere in merit


DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse:

- 1) Stabilire di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all'affidamento dell'appalto per le forniture dei corpi illuminanti per i lavori di "Arredo Urbano Piazza G.B. Odierna" a Ragusa Ibla, dall'importo di **€ 106.730,00 al netto di IVA 22%**, mediante procedura aperta ai sensi del art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 86 comma 1 ed esclusione automatica delle stesse, secondo le previsioni dell'art. 122 comma 9 stesso Decreto;
- 2) Nominare ai sensi del D.Lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/10 art. 272 e 279 il geom. Giuseppe Occhipinti del settore IV, responsabile del procedimento della fornitura;
- 3) Dare mandato al Dirigente Dott. Rosario Spata, quale Dirigente del Settore II, di disporre la procedura di gara e tutte le modalità occorrenti alla redazione e pubblicazione;
- 3) Dare atto che l'importo complessivo del progetto di **€ 130.210,60** è finanziato con i fondi della L.R. 61/81° art. 18 cap.2504 imp. 1344/10 e 1354/11, liq. 801/14.


IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Occhipinti



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Dimartino



Da Trasmettere d'ufficio ai :

- Settore 3
- Settore 2



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Marcello Dimartino



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151.4° comma, del TUEL

Ragusa 16/12/2014

Il Responsabile di Ragioneria

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio,

per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa..... 24 DIC 2014

*IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)*

*Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e
cioè dal.....al.....31 DIC 2014.....*

Ragusa..... 02 GEN 2015

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2463 del 17.12.2014

www.comune.ragusa.it

SETTORE IV

Assetto Ed Uso Del Territorio – Centro Storico

CAPITOLATO D'APPALTO FORNITURE

**CORPO B - LAVORI DI ARREDO URBANO IN PIAZZA G. B.
ODIERNA A RAGUSA IBLA - FORNITURE**

IL TECNICO

Arch. Giorgio Occhipinti

IL R. U. P.

Geom. Giuseppe Occhipinti

INDICE

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 Definizioni- Oggetti dell' appalto

Articolo 2 Osservanza di disposizioni normative

Articolo 3 Impegno di riservatezza

CAPITOLO II

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 4 Validità dell'offerta

Articolo 5 Aggiudicazione provvisoria

Articolo 6 Aggiudicazione definitiva

Articolo 7 Termini per la stipulazione del contratto

Articolo 8 Garanzia e svincolo

Articolo 9 Diritto di accesso

CAPITOLO III

RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 10 Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese

Articolo 11 Rispetto della normativa di cui al d. lgs. 231 del 2001

Articolo 12 Raggruppamenti, Consorzi, GEIE

Articolo 13 Incidibilità del contratto. Subappalto

Articolo 14 Responsabile del contratto

Articolo 15 Finanziamenti delle forniture

Articolo 16 Pagamento della fornitura, anticipazioni e sospensione del pagamento

Articolo 17 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi.

Articolo 18 Prezzi e revisione

Articolo 19 Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

Articolo 20 Variazioni quantitative o qualitative

Articolo 21 Vicende soggettive dell'aggiudicatario

Articolo 22 Elenchi ufficiali di prestatori di forniture, autocertificazioni attestazioni

Articolo 23 Qualità della fornitura - controllo

Articolo 24 Modalità di esecuzione della fornitura

Articolo 25 Accesso del Fornitore negli impianti e nelle sedi del Committente
Articolo 26 Garanzie della fornitura e degli standard qualitativi
Articolo 27 Prevenzione per infortuni e sicurezza. Assicurazioni
Articolo 28 Verifiche in corso di esecuzione
Articolo 29 Collaudo
Articolo 30 Gestione “Non conformità”
Articolo 31 Penali per ritardo
Articolo 32 Penali per inadempimento

CAPITOLO IV

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33 Risoluzione
Articolo 34 Clausola risolutiva espressa
Articolo 35 Recesso
Articolo 36 Foro competente
Articolo 37 Divieto di arbitrato
Articolo 38 Transazione
Articolo 39 Rinvio

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Definizioni - Oggetto e importo delle Forniture

1. In punto definizioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 3 del D. lgs. 163/06. Dette definizioni saranno valide ai fini del presente capitolato.
2. L'appalto ha per oggetto la fornitura degli apparecchi illuminotecnici per l'allestimento dell'arredo urbano in piazza G. B. Odierna a Ragusa Ibla .
3. L'importo a base di gara è di Euro 106.730,00 (centoseimilasettecentotrenta/00) oltre IVA al 22% e per complessivi Euro 130.210,60 (centotrentamiladuecentodieci/60) .

Articolo 2

Osservanza di disposizioni - normative

1. Il fornitore sotto la propria esclusiva responsabilità deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, nonché ad eventuali delibere o circolari o prescrizioni delle competenti autorità in materia.

Articolo 3

Impegno di riservatezza

1. Il fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti eventualmente consegnati per la stipulazione del contratto e in ragione dell'esecuzione della fornitura, astenendosi dalla loro divulgazione a terzi.
2. Le informazioni di natura tecnico-commerciale, ivi inclusi eventuali marchi, brevetti, , nonché ogni altra informazione riservata afferente alla committente, che vengano apprese a seguito della procedura o del rapporto contrattuale, non devono essere utilizzate o rilevate se non per le attività strettamente necessarie al corretto svolgimento del servizio. L'obbligo di riservatezza vale altresì una volta esauritosi il rapporto con il committente nei limiti di un quinquennio dalla cessazione del rapporto.

CAPITOLO II

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 4

Validità dell'offerta

1. L'offerta presentata dai partecipanti alle procedure di gara ha una durata pari a 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. (NB Il Bando o l'invito devono prevedere lo stesso termine di validità).

Articolo 5

Aggiudicazione provvisoria

1. A seguito dell'espletamento della procedura di gara l' Amministrazione provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria che verrà approvata, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della stessa (art. 12 comma 1 d. lgs. 163 del 2006).
2. Detto termine sarà interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti da parte del Committente all'aggiudicatario e riprenderà a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti ovvero i documenti pervengano all'organo richiedente.

Articolo 6

Aggiudicazione definitiva

1. Decorso il termine di cui all'articolo precedente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, l'aggiudicazione diviene definitiva.
2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Articolo 7

Termini per la stipulazione del contratto

1. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri in autotutela, la sottoscrizione del contratto avverrà nei successivi 60 giorni, salvo il diverso termine previsto dalla documentazione di gara o un differimento concordato tra committente ed aggiudicatario.
2. In presenza di motivi d'urgenza il committente provvederà alla sottoscrizione del contratto senza indugio ferma restando la comunicazione ai soggetti partecipanti.

Articolo 8

Garanzia e svincolo

1. Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente una cauzione in misura e secondo le modalità previste all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 a favore del Committente darà al Committente la facoltà di revocare l'aggiudicazione definitiva e di acquisire la garanzia prestata dall'aggiudicatario a corredo dell'offerta, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni di natura patrimoniale e non incluso il danno all'immagine, subito per l'inadempimento del Fornitore.
3. Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

- a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto;
 - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto.
4. E' in ogni caso riservata al Committente la facoltà di stabilire, nei singoli contratti in relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità delle prestazioni ivi previste, l'obbligo del Fornitore a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, di prevedere una maggiore durata delle stesse.
 5. Lo svincolo della fideiussione avverrà entro 180 giorni dall'accettazione dell'ultima partita del materiale oggetto del contratto ed in seguito a collaudo definitivo favorevole dell'intera fornitura. In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto.

Articolo 9

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita nelle forme e nei modi di cui alla legge 241 del 1990.
2. Oltre alle limitazioni del diritto di accesso previste dalla legge 241/1990 trovano altresì applicazione le restrizioni previste dall'art. 13 comma V del codice, nonché dal regolamento sul diritto di accesso adottato dalle società del gruppo.

CAPITOLO III

RAPPORTO CONTRATTUALE

Articolo 10

Vincolo contrattuale, forma del contratto, spese

1. Il rapporto contrattuale tra committente e fornitore sorge al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva afferente all'esito positivo dell'approvazione dei competenti organi societari.
3. Tutte le spese del contratto, gli oneri connessi alla sua stipulazione, inclusi quelli di natura tributaria, sono a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 11

Rispetto della normativa di cui al D. lgs. 231/2001

1. Il fornitore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e il Modello organizzativo adottato dal committente e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
2. Il fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale del committente e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il contratto.

Articolo 12

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi

1. Qualora la gara venga aggiudicata ad un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del committente per tutte le operazioni e atti che, a vario titolo, dipendano dalla gara medesima.
2. Il committente può, tuttavia, far valere direttamente le singole responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.
3. Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria, è irrevocabile.
4. Qualora la gara venga aggiudicata ad un consorzio di imprese ex art. 2602 c.c. tutti i rapporti consequenziali e connessi al contratto sono riferibili al consorzio medesimo.

Articolo 13

Incedibilità del Contratto - Subappalto

1. Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salve le ipotesi di cui al comma seguente.
2. In caso di operazioni societarie di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazione, fusione o scissione relative al fornitore, è in facoltà del Committente effettuare le verifiche che ritenga opportune per accertare la presenza, in capo al soggetto subentrante nella titolarità del contratto, dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto.
3. È obbligo del fornitore comunicare al Committente, con trenta giorni di anticipo, la conclusione delle operazioni sopra menzionate; entro 60 giorni dalla comunicazione della

- conclusione dell'operazione, ovvero in caso di omissione della comunicazione, dalla notizia della conclusione dell'operazione medesima, il Committente qualora accerti l'insussistenza dei requisiti di cui al comma 2 avrà la facoltà di risolvere il contratto.
4. La parte della fornitura che può essere concessa in subappalto sarà stabilita di volta in volta dal bando di gara, dal disciplinare ovvero dal contratto e/o dal capitolato speciale. Trova applicazione l'art. 118 del Codice degli appalti da intendersi integralmente richiamato e quanto previsto all'art. 17 del presente Capitolato.

Articolo 14

Responsabile del contratto

- 1 E' obbligo del fornitore nominare una o più persone in qualità di incaricati tecnico-commerciali, ovvero preposti, od institori che costituiranno i referenti dell'aggiudicatari stesso per l'esecuzione e gestione del contratto. Tali soggetti saranno considerati dalla committente muniti, disgiuntamente, di poteri di operatività e responsabilità atti a risolvere ogni questione e problematica dovesse insorgere con la committente medesima.
- 2 Il committente a sua volta si impegna a fornire i nominativi di propri dipendenti deputati alle finalità sopra descritte. Ogni eventuale variazione dei soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto.

Articolo 15

Finanziamenti delle forniture e consegna

- 1 La consegna delle forniture dovrà essere eseguita, da parte della ditta aggiudicataria Presso la Piazza G. Odierna a Ragusa Ibla, nei locali della Chiesa San Vincenzo Ferreri .
- 2 La ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare le forniture, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi , a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e successiva registrazione .
- 3 La presente fornitura è finanziata con i fondi di cui alla L. R. 61/81 e 31/90 , Cap. 2504 anno 2010 imp. 1344/2010 .

Articolo 16

Pagamento della fornitura, anticipazioni e sospensione del pagamento

1. Il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura e, in seguito a collaudo, emette il certificato di "entrata merci", copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore.

- 2 L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di "entrata merci".
- 3 A seguito dell'emissione di fatture da parte del fornitore, secondo le specifiche modalità previste dal contratto, il committente provvederà alla loro liquidazione entro 30 giorni dalla emissione della liquidazione del corrispettivo , fatta salva una diversa previsione contrattuale.
- 4 Non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista"; in tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura.
- 5 Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente, anche al di fuori del Contratto di fornitura stipulato con il Committente, sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.
- 6 Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 8 del presente Capitolato e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.
- 7 E' in facoltà del committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazione con il fornitore per inadempienze relative al contratto in corso ovvero anche ad altri contratti.
- 8 Qualora parte del contratto di fornitura sia oggetto di subappalto, il pagamento al fornitore è sospeso se quest'ultimo non trasmette le fatture quietanziate del subappaltatore o del cattimista entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal committente.
- 9 Nel caso di ritardo nei pagamenti da parte del committente saranno corrisposti interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 17

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli stessi

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.
2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative

- ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti (iv) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (v) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il seguente Codice Unico Progetto (CUP) :
3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.
 5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

Articolo 18

Prezzi e revisione

1. Nel caso di forniture pluriennali il corrispettivo previsto rimane fisso ed invariabile per il primo biennio di espletamento del servizio, fatta salvo la rivalutazione ISTAT.
2. A partire dal secondo biennio di fornitura i prezzi potranno essere adeguati in base ad un'apposita istruttoria condotta dai soggetti competenti a seguito di richiesta scritta e motivata da parte del fornitore.

Articolo 19

Cessione dei crediti. Eccezioni opponibili al cessionario

1. I crediti derivanti dai contratti delle società non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del Committente, autorizzazione che potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi. Successivamente all'autorizzazione, la cessione deve essere notificata al Committente stesso che potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.
2. La cessione dei crediti, anche debitamente autorizzata, è in ogni caso in opponibile al committente nei casi in cui il fornitore cedente non provveda a pagare i corrispettivi

dovuti ad uno o più subappaltatori. In tal caso il committente potrà eccepire l'inadempimento del fornitore cedente al cessionario e provveder a pagare direttamente i subappaltatori.

Art. 20

Variazioni quantitative o qualitative

1. Nessuna variazione all'oggetto della fornitura può essere introdotta ad iniziativa del Fornitore senza il preventivo ordine per iscritto del Committente.
2. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata dalla committente all'aggiudicatario con un preavviso di giorni 60 rispetto alla data prevista in contratto per l'effettuazione del servizio. Tale comunicazione dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r, ove possibile anticipata a mezzo fax, e dovrà recare le specifiche variazioni da apportare.
3. Nel corso del contratto la fornitura potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nella misura del 10% con conseguente aumento o diminuzione del corrispettivo dovuto al fornitore (c.d. variazioni quantitative). Il corrispettivo dovuto per l'eccedenza, nonché le condizioni, saranno le stesse offerte in gara.
4. Il Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni non siano tali da mutare sostanzialmente l'oggetto della fornitura e non comportino un aggravio organizzativo in capo al fornitore. Tali modifiche potranno comportare un aumento oppure una diminuzione del corrispettivo dovuto al fornitore nei limiti del 10% dell'importo offerto in gara ovvero del contratto.
5. Le variazioni di cui al comma 1 e 3 sono cumulabili potendo quindi determinare aumenti o diminuzioni del corrispettivo dovuto al fornitore nel limite massimo del 20%.

Articolo 21

Vicende soggettive dell'aggiudicatario

1. Con riferimento alle vicende soggettive del fornitore si fa integrale rinvio a quanto previsto dall'art. 13 del presente capitolo.

Articolo 22

Elenchi ufficiali di prestatori di forniture, autocertificazioni attestazioni

1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di fornitori devono presentare al committente

- il relativo certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.
2. L'iscrizione certificata dalle Autorità competenti costituisce presunzione di idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dai seguenti articoli del Codice degli appalti (D lgs. 163 del 2006): art. 38, comma 1, lett. a), c), f) secondo periodo; art. 39, art. 41 comma 1 lettera b) e c) art. 41 lett. a), b), c) e d), art. 42, comma 1, lett. l ed m.
 3. Se l'aggiudicatario deve essere in possesso di particolari autorizzazioni o appartenere ad una particolare organizzazione per poter prestare nel paese d'origine il servizio messo in gara, la committente verificherà il possesso di tali autorizzazioni ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 23

Qualità della fornitura - controllo

1. I materiali e/o prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche corrispondenti ai requisiti ed alle prestazioni (compresa la consegna e l'assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, conformi agli eventuali campioni di cui alle specifiche tecniche, a disposizione di legge, di regolamento o di altre disposizioni tecniche.
2. A tal fine il committente verificherà, prima della stipulazione del contratto, nonché durante al vigenza del rapporto contrattuale, la rispondenza tra quanto dichiarato o riscontrato in fase di gara e le concrete modalità attuative della fornitura alla luce altresì di eventuali certificati, autodichiarazioni o altre attestazioni provenienti dal fornitore.
3. Salvo diversa pattuizione stabilita dalle Parti nel Contratto e nei Documenti contrattuali, si intendono comprese nell'oggetto della fornitura la manutenzione del materiale fornito e la prestazione delle garanzie tecniche.
4. Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono possedere, oltre ai requisiti specifici indicati nel contratto, i necessari requisiti generali di funzionalità e di idoneità allo scopo per il quale la fornitura viene richiesta.
5. Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Articolo 24

Modalità di esecuzione della fornitura

1. Nell'esecuzione della fornitura il fornitore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel Contratto, nei Documenti contrattuali e nelle altre indicazioni impartite dal Committente.
2. In caso di divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Committente, il Fornitore ha la facoltà di effettuare reclamo scritto al Committente, entro e non oltre 10 giorni dall'insorgere della divergenza.
3. Le spese di imballaggio, trasporto e consegna del materiale oggetto della fornitura si intendono a totale carico del fornitore; ogni rischio connesso alla spedizione, trasporto, consegna e posa in opera del materiale, ivi compreso lo smarrimento, il furto, il deterioramento e il danno al materiale si intende a carico esclusivo del Fornitore.
4. Salvo il caso di forza maggiore, il fornitore non può sospendere o ritardare la propria prestazione.

Articolo 25

Accesso del fornitore negli impianti e nelle sedi del Committente

1. Qualora per necessità connesse all'esecuzione della fornitura il fornitore debba accedere agli impianti e/o nelle sedi del Committente, lo stesso è tenuto ad osservare e far osservare ai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge, le prescrizioni impartite dal Committente e dai suoi dirigenti o preposti all'impianto e/o sede.
2. Il Committente è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità per infortunio o danno che il fornitore o suo dipendente o collaboratore possa per qualsiasi causa subire durante l'accesso agli impianti del Committente.
3. Il fornitore è tenuto a rispondere dei danni cagionati al Committente o a terzi in occasione dell'accesso agli impianti e/o sedi del Committente.
4. La custodia, conservazione e cura dei materiali eventualmente introdotti dal fornitore negli impianti e/o nelle sedi del Committente è a carico del fornitore; nessuna responsabilità per danno, deterioramento, furto o smarrimento può essere addebitata al Committente.

Articolo 26

Garanzie della fornitura e degli standard qualitativi

1. Il fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti rispondano agli standard qualitativi richiesti, siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo nonché quella di buon esecuzione della prestazione avranno durata pari a 24 mesi naturali consecutivi a partire dalla data del collaudo finale della fornitura.
3. Durante il periodo di garanzia, il fornitore è tenuto a riparare e sostituire senza indugio tutti i materiali o beni oggetto della fornitura o le parti di essi che risultassero avariati, danneggiati o comunque non idonei all'uso convenuto.
4. In relazione alla natura e all'entità dei vizi o difetti negli standard riscontrati il committente può disporre le corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione di quanto prestato per la sua sostituzione o riparazione fatta salvo l'applicazione delle penali di cui all'art. 33 del presente capitolato.
5. Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ.
6. Il committente, nei casi di necessità o urgenza, o in assenza di sollecito riscontro da parte del fornitore, provvederà direttamente all'adeguamento della fornitura agli standard stabiliti, con aggravio delle relative spese a carico dell'aggiudicatario. Rimane salva la facoltà per il committente di escutere la fideiussione salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore è tenuto, durante il periodo di garanzia, a provvedere a propria cura e spese al ritiro, sostituzione e riparazione del materiale difettoso, nonché alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente.

Articolo 27

Prevenzione per infortuni e sicurezza. Assicurazioni

1. Il fornitore è tenuto all'osservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni nell'esecuzione della fornitura, con particolare riguardo alle prescrizioni specifiche applicabili alle forniture con posa in opera e alle forniture che comprendano l'esecuzione di opere provvisionali.

2. I costi relativi alla sicurezza relativi ai dipendenti, collaboratori e/o ausiliari del fornitore, calcolati in conformità alle previsioni di legge, saranno a totale carico del fornitore, in quanto afferenti all'esercizio di impresa.
3. Il fornitore ha l'obbligo di prestare tutte le polizze assicurative e/o garanzie richieste dal committente.

Articolo 28

Verifiche in corso di esecuzione

1. Il Committente è in facoltà di verificare, tramite l'Organismo di sorveglianza e di controllo, se costituito, in ogni fase della fornitura l'osservanza da parte del fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
2. I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante richiesta ed esame di documenti, partecipazione e indizione di riunioni, partecipazione a prove e verifiche e collaudi, verifiche ispettive.
3. A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del fornitore, dei subappaltatori al fine di seguire le operazioni inerenti alla fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accettare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali.
4. Sono a carico del fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, lo scarico ,le verifiche e prove ovunque eseguite, così come i materiali e i mezzi occorrenti per le stesse, ovunque debbano essere effettuate.

Articolo 29

Collaudo

1. Indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto, ogni bene oggetto della fornitura deve essere sottoposto a collaudo.
2. Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica e controllo, svolte qualora contrattualmente previsto, dal Committente o da Organismi e/o soggetti appositamente da questo incaricati dirette ad accettare la piena conformità dei materiali

- o degli altri beni oggetto della fornitura alle condizioni previste nel Contratto, nelle prescrizioni tecniche e nei disegni.
3. Il fornitore, qualora lo stesso sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000, rilascia apposita certificazione .
 4. Tra le finalità delle operazioni di collaudo rientra anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" eventualmente aperte durante l'esecuzione del Contratto.
 5. Qualora contrattualmente previsti, i collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.
 6. Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.
 7. Qualora tutte le operazioni di collaudo siano eseguite con esito favorevole, deve essere redatto, a cura del personale addetto alle stesse, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

Articolo 30

Gestione "Non conformità"

1. Il fornitore è tenuto ad identificare i prodotti che non siano conformi ai relativi requisiti e verificare che gli stessi non vengano utilizzati o consegnati ai fini della fornitura.
2. Mediante apposita "procedura" prevista dal Contratto il fornitore rileva, esamina E risolve le "Non Conformità" e precisa i casi in cui la proposta della risoluzione della "Non Conformità" deve essere preventivamente autorizzata dal Committente.
3. Qualora la "Non Conformità" sia rilevata dal personale del Committente, il fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della "Non Conformità"

Articolo 31

Penali per ritardo

- 1 .L'ammontare complessivo delle penali è convenuto nei limiti del 15% del prezzo dell'intera fornitura.
2. L'applicazione delle penali avverrà in via automatica in presenza dei presupposti previsti in contratto senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

3. Il ritardo nell'esecuzione della fornitura superiore a 7 giorni rispetto ai tempi convenuti, fatte salve diverse disposizioni del Contratto o del capitolato speciale, darà diritto al committente all'applicazione di penali ammontanti allo 0,01 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.
4. Ove il ritardo superi i 14 giorni, fatti salvi i casi in cui il committente stabilisca termini essenziali oppure le diverse disposizioni del contratto, le penali sopra previste ammonteranno allo 0,02 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni singola consegna effettuata in ritardo.
5. Decorsi 14 giorni, le penali ammonteranno allo 0,005 del prezzo di aggiudicazione dell'intera fornitura per ogni giorno di ritardo. Gli importi dovuti a titolo di penali potranno essere sempre opposti in compensazione dal committente al fornitore anche con riferimento ad altri contratti.
6. In ogni caso è fatto salvo il maggior danno.
7. L'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.
8. Il Committente avrà diritto in ogni momento, dal verificarsi del ritardo o dell'inadempimento, di dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata AR inviata al fornitore. Le maggiori spese, oneri e/o costi sopportati dal Committente sono a carico del Fornitore.
9. L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui pagamenti spettanti al fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi o degli inadempimenti.

Articolo 32

Penali per inadempimento

1. Troveranno applicazione le penali nei casi di seguito descritti:
 - a) 0,01 del prezzo nel caso di riscontrate difformità degli standard qualitativi rispetto a quelli previsti dal contratto; la penale ammontante allo 0,01 del prezzo troverà applicazione per ogni singola difformità oggettivamente riscontrata potendo quindi essere applicata anche più volte in un anno.
 - b) 0,01 del prezzo per ogni difformità in difetto per giorno tra il numero di personale dichiarato nell'offerta e quello effettivamente utilizzato nell'espletamento della fornitura; tale percentuale verrà applicata per ogni persona in meno impiegata o per ogni persona il cui nominativo non corrisponda a quanto dichiarato ovvero per ogni persona che non abbia le qualifiche, i titoli o la professionalità offerta;

2. Le penali di cui alle lettere a), b) possono trovare applicazione congiuntamente.
3. E' in ogni caso fatto salvo il maggior danno.

CAPITOLO IV

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 33

Risoluzione

1. L'inadempimento nella prestazione della fornitura, l'inesatto adempimento ovvero il ritardo nell'adempimento, comportano, oltre all'eventuale risoluzione del contratto, operante anche per una delle circostanze di cui all'art. 34 che segue, l'escussione della fideiussione, l'incasso delle penali, nonché il risarcimento di tutti i danni di carattere patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 34

Clausola risolutiva espressa

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, dal presente Capitolato e dai Documenti contrattuali, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. in pendenza di una delle situazioni di seguito esposte:
 - a) subappalto non autorizzato di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
 - b) mancata informativa al Committente circa i nominativi dei subfornitori o subcontraenti o collaboratori di cui a qualsiasi titolo l'aggiudicatario si avvalga;
 - c) mancata informativa al Committente in ordine ad eventuale stipulazione di subcontratti ;
 - d) violazione delle norme di cui all'art. 23 e 26 (garanzie degli standard qualitativi);
 - e) ritardi nella fornitura ex art. 32 del presente Capitolato;
 - f) sospensione nell'esecuzione del contratto da parte del fornitore;
 - g) violazioni relative alla normativa legislativa e regolamentare in materia antinfortunistica e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - h) assoggettamento del fornitore alle procedure di cui al RD 267/1942;
 - i) intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della penale su richiesta delle parti passata in giudicato;
 - l) modifiche delle condizioni patrimoniali del fornitore tali da costituire pregiudizio per l'esecuzione della prestazione. Costituiranno indice della modifica delle condizioni

patrimoniali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad in via alternativa tra loro:

- il mancato pagamento dei subappaltatori relativo al contratto in essere tra committente e fornitore ovvero ad altri contratti eventualmente affidati allo stesso fornitore in ragione di distinti procedimenti di gara;
 - un indice di stabilità patrimoniale -grado di autonomia finanziaria, mezzi propri su totale mezzi di finanziamento, inferiore allo 0,4 per un periodo superiore ad un semestre;
 - violazione di quanto disposto dall'art. 13 comma 3 del presente capitolato.
- m) mancata ricostituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 16 del presente Capitolato;
- n) mancata esecuzione entro i termini stabiliti dal Contratto della prestazione oggetto della fornitura;
- o) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- p) ogni altro inadempimento, ovvero ritardo nell'adempimento tale da pregiudicare la corretta esecuzione della fornitura;
- q) mancato assolvimento degli obblighi della tracciabilità così come previsto all'art. 17 del presente Capitolato.
2. Nelle ipotesi sopra elencate, la risoluzione si verifica di diritto, senza preavviso, mediante dichiarazione unilaterale del Committente, con lettera raccomandata a.r. al Fornitore.
3. Nei suddetti casi, il Committente può richiedere l'esecuzione delle prestazioni dovute da altra impresa, con aggravio dei costi a carico dell'aggiudicatario.
4. Ferma restando la risoluzione del contratto il committente potrà escutere la fideiussione, incassare le penali salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale e non, ivi incluso il danno all'immagine.

Articolo 35

Recesso

1. Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.
2. Il recesso è comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suddetta data, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Nella comunicazione del recesso, il Committente può dare disposizioni al Fornitore sull'ultimazione delle partite sospese della fornitura, nonché sugli altri adempimenti ad essa connessi che si rendano necessari per la chiusura del Contratto.
4. A seguito dell'esercizio del diritto di recesso nessun indennizzo sarà dovuto al fornitore,

- anche nel caso di eventuali giacenze o rimanenze di magazzino, ovvero di mancato guadagno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni e forniture già effettuate.
5. Il Committente è tenuto a ritirare e pagare i beni o materiali forniti e collaudati con esito favorevole ai prezzi contrattuali nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota relativa alle forniture non eseguite.
 6. E' fatto divieto all'appaltatore recedere dal Contratto.

CAPITOLO V **NORME DI CHIUSURA**

Articolo 36

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 37

Divieto di arbitrato

1. E' fatto divieto compromettere le cause in arbitri.

Articolo 38

Transazione

1. Eventuali accordi transattivi dovranno essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

Articolo 39

Rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato troveranno applicazione le disposizioni del codice civile italiano e ove applicabili le disposizioni del D. lgs. n. 163/2006.